

Successioni e donazioni: un raffronto internazionale

I trasferimenti di beni e valori possono avvenire nell'ambito di transazioni commerciali oppure essere legati a diversi fatti della vita se non addirittura proprio al termine della vita del loro proprietario.

Il ricevere dei beni a titolo di donazione o di successione ereditaria è considerato dalla legislazione tributaria di quasi tutti i paesi un arricchimento del beneficiario e quindi evento che fa emergere materia imponibile.

Abbiamo cercato qui di seguito di sintetizzare lo stato dell'arte dell'imposizione che grava su donazioni e successioni nel nostro paese e in alcuni tra quelli che sono considerati le "potenze economiche".

Italia

Le leggi 286/2006 e 296/2006 hanno reintrodotta, dopo alcuni anni di sospensione, l'imposta di successione e quella sulle donazioni aventi entrambe le medesime aliquote e le medesime modalità applicative.

L'imposta di successione si applica sulla totalità del patrimonio detenuto dal *de cuius* in qualsiasi parte del mondo se questi era fiscalmente residente in Italia al momento del decesso (apertura della successione), viceversa colpisce solo il patrimonio detenuto nel territorio nazionale se il *de cuius* non risulta risiedere in Italia. L'imposta è calcolata sull'importo dell'eredità o della donazione trasferita al beneficiario (al netto delle passività trasferite e delle spese deducibili), tenendo conto delle aliquote e delle franchigie variabili previste dalla normativa e applicate in base ai diversi gradi di parentela tra il *de cuius* / donante e l'erede / beneficiario.

Le sentenze n. 24940 e n. 26050 rispettivamente del 6 e del 16 dicembre 2016 hanno definitivamente sancito l'inoperatività dell'istituto del coacervo relativamente all'imposta sulle successioni. L'applicazione di detto istituto constava della maggiorazione del valore globale netto dell'asse ereditario "di un importo pari al valore attuale complessivo di tutte le donazioni fatte dal defunto agli eredi e ai legatari" (art. 8 del D. Lgs. 346/90), al fine di individuare l'aliquota che doveva incidere sull'attivo ereditario. Il coacervo era stato concepito quando sulle successioni vigeva ancora un sistema impositivo progressivo a scaglioni (ad oggi invece, vige un sistema di aliquote proporzionali). Ciononostante, il cumulo delle donazioni (quindi l'istituto del coacervo) è ancora previsto per la determinazione della franchigia nell'imposta di donazione (sentenza n. 11677/2017).

La normativa prevede regole specifiche per la determinazione della base imponibile, stabilendo diversi criteri di valorizzazione a seconda della natura del bene trasferito per successione o donazione (proprietà immobiliari, imprese, partecipazioni societarie, obbligazioni, quote di fondi d'investimento e beni mobili) e concedendo



l'esenzione dall'imposta di successione su alcuni tipi di attività finanziarie (titoli di Stato e di enti sovranazionali e le quote di fondi comuni per la percentuale investita in titoli di Stato). Sono escluse dell'asse ereditario le polizze vita.

Si considerano compresi nell'attivo ereditario danaro, gioielli e mobilia, comprese le opere d'arte che abitualmente ornano le abitazioni del de cuius (escluse quindi quelle conservate in depositi, caveau o altrove), per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto dell'asse ereditario: presunzione che, eventualmente, può essere vinta con la predisposizione di un inventario analitico redatto secondo quanto previsto dal codice di procedura civile. I beni culturali, ossia le opere d'arte per le quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale, sono esenti, a condizione che siano assolti gli obblighi di conservazione e protezione previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio. In questo caso, il successore deve redigere l'inventario dei beni culturali da presentare alla Soprintendenza per i dovuti controlli. Dopo di che, il medesimo inventario va presentato all'Agenzia delle Entrate (in allegato alla dichiarazione di successione ovvero, in mancanza di altri beni ereditari, entro un anno dal decesso). Comunque, se entro un quinquennio dall'apertura della successione, vengono alienati i beni culturali, viene tentata l'esportazione senza autorizzazione o non vengono rispettati gli obblighi di conservazione, le opere finora esenti rientrano nell'attivo ereditario, con conseguente riliquidazione dell'imposta.

Non sono soggetti a imposta i trasferimenti "a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, nè quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità" ex art. 3 del Testo Unico n. 346/1990. L'esenzione dall'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni è prevista anche in ipotesi di istituzione di trust che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità, laddove il beneficiario sia riconducibile a enti pubblici, fondazioni o associazioni legalmente riconosciute.

Si presenta qui di seguito una tabella riassuntiva delle aliquote attualmente in vigore e delle esenzioni previste per i diversi gradi di parentela.

Beneficiario	Imposta di successione, imposta sulle donazioni e relative franchigie
Parente diretto (primo grado)	4% sul valore totale del patrimonio con una franchigia di un milione di euro per ogni beneficiario
Fratello o sorella (secondo grado)	6% sul valore totale del patrimonio con una franchigia di 100,000 euro per ogni beneficiario
Altri parenti (zii/e, nipoti, cugini/e) e alcuni parenti acquisiti	6% sul valore totale del patrimonio senza franchigia
Altri eredi diversi	8% sul valore totale del patrimonio senza franchigia
Persone disabili così come definite dalla legge	In questo caso la franchigia è di 1,5 milioni di euro. Vengono poi applicate le aliquote





	elencate in precedenza a seconda del grado di parentela
--	---------------------------------------------------------

Oltre alle imposte appena descritte, nel caso del passaggio di proprietà di beni immobili, sarà necessario versare le imposte di registro, catastali e ipotecarie. Si applica un'imposta catastale pari all'1% del valore degli immobili, mentre l'incidenza dell'imposta ipotecaria è pari al 2%. Se per il beneficiario l'immobile costituisce prima casa, l'importo da versare ammonta a euro 200 per ciascuna imposta (ipotecaria e catastale).

Regno Unito

Nel Regno Unito è prevista un'imposta patrimoniale sulle successioni e sulle donazioni unificata, chiamata "Inheritance Tax" (IHT). La IHT si calcola sul valore del patrimonio di un individuo al momento del decesso e su alcuni trasferimenti o donazioni fatte durante l'arco della vita. Sono previsti aggiustamenti sull'attivo ereditario il cui valore può aumentare o diminuire in funzione di contratti che dipendono dal decesso del donatore (per esempio è questo il caso delle assicurazioni sulla vita). La Inheritance Tax (IHT) si applica sulla totalità del patrimonio intestato al defunto domiciliato nel Regno Unito e sulle proprietà ivi situate di cui è titolare un individuo non domiciliato (nè presumibilmente domiciliato).

L'ordinamento inglese definisce tre tipologie di trasferimento dei diritti di proprietà nell'ambito della IHT:

- *Exempt transfers*: come si farà notare in seguito sono previste esenzioni per alcune tipologie di donazioni e successioni (donazioni verso organismi caritatevoli o tra coniugi)
- *Potentially exempt transfers (PET)*: trattasi di donazioni che diventano imponibili solo se il cedente muore entro sette anni dalla donazione. E' possibile coprirsi dal rischio relativo alla potenziale imponibilità delle donazione mediante la stipula (a costi ragionevoli) di una polizza assicurativa ad hoc.
- *Chargeable Transfers*: questo tipo di trasferimenti sono immediatamente imponibili e rilevano ai fini di utilizzo delle franchigie previste e sono suscettibili di un'imposta del 20% nel caso di donazioni e del 40% nel caso di successioni. Sono comunque previste esenzioni e detrazioni a seconda del grado di parentela.

Le donazioni sono tassate a un'aliquota del 20%. Se la morte del cedente avviene entro sette anni dalla donazione, l'operazione diventa imponibile come PET con un'aliquota che aumenta in maniera inversamente proporzionale al numero di anni trascorsi dalla donazione, fino ad applicazione della medesima aliquota prevista in caso di successione (in ipotesi di morte entro i tre anni, dove è prevista una percentuale di imponibilità del 100%).

Numero di anni passati dalla donazione	Percentuale dell'Imposta dovuta	Aliquota applicabile
0-3	100%	40%
3-4	80%	32%
4-5	60%	24%
5-6	40%	16%





6-7	20%	8%
Più di 7	0%	0%

Nel caso di successioni l'aliquota standard è del 40%. Dal 6 Aprile 2012, se nel testamento sono previste donazioni ad enti caritatevoli per almeno il 10% del valore totale dell'eredità, l'aliquota effettiva viene ridotta al 36%.

L'IHT è calcolata su base cumulativa. I valori di tutte le donazioni che non beneficiano di esenzioni sono quindi sommati. La legge inglese prevede una franchigia di £ 325,000. Nel caso di coppie sposate o di unioni civili la franchigia inutilizzata al decesso di uno dei membri della coppia può essere utilizzata dal partner sopravvissuto. Come già menzionato, le donazioni effettuate nell'arco della vita che eccedono questa franchigia sono tassate al 20%, se la morte del donatore avviene dopo sette anni dal trasferimento di proprietà. Per quanto riguarda le successioni sono previste, oltre alla franchigia, altri strumenti atti a diminuire l'imposizione sui passaggi di proprietà.

Sia durante l'arco della vita che al decesso, le seguenti donazioni/successioni possono essere effettuate esentasse senza ridurre l'importo della franchigia:

- Donazioni/successioni da a un coniuge non residente al partner residente;
- Donazioni/successioni ad un coniuge domiciliato nel Regno Unito al partner non residente, con la stessa franchigia prevista per i soggetti residenti;
- Donazioni verso specifici soggetti (per esempio enti caritatevoli registrati);
- Donazioni di specifici beni (per esempio, i beni culturali);
- Donazioni di proprietà agricole o imprese.

Le seguenti esenzioni sono invece previste solo per le donazioni:

- Donazioni fino a £250 per donatario per anno fiscale (esenzione non cumulabile con quella prevista al punto successivo);
- Donazioni fino a un massimo di £3000 (la parte inutilizzata può essere trasferita e cumulata con la franchigia dell'anno successivo)
- Regali di nozze tra le £1000 e £5000;
- Assegni familiari.

Inoltre, se un individuo muore entro cinque anni dal ricevimento di un'eredità, è possibile imputare una porzione di imposta corrisposta sull'eredità ricevuta all'eredità lasciata (cd quick succession relief).

Germania

In Germania è in vigore un'imposta unificata sulle successioni e sulle donazioni chiamata "Erbschaft und Schenkungsteuer" (ErbSt), modificata il 01/01/2009. La base imponibile su cui applicare l'ErbSt è costituita dal beneficio maturato dal donatario/erede a seguito della donazione o successione. L'ErbSt è regolata a livello federale e le relative entrate vengono assegnate ai Länder. E' dovuta in ogni caso quando il cedente o il cessionario è residente oppure quando i beni oggetto di trasferimento sono situati in Germania.

Se la successione o l'atto di donazione comportano il trasferimento di proprietà immobiliari, queste rientrano nel computo della base imponibile ai fini ErbSt, ma sono esenti dall'applicazione dell'imposta sugli immobili, la cui aliquota è compresa tra il 3,5% e il 6,5%.

L'aliquota della ErbSt dipende dalla classe di apparenza del contribuente e dal valore del patrimonio imponibile. La base imponibile è calcolata sul valore dei beni trasferiti





tenendo conto delle esenzioni e detrazioni previste dalla legge. Le classi di appartenenza ai fine dell'imposta di donazione/successione sono suddivise come segue:

- Classe I:
 - Coniugi e partner di una unione registrata
 - Figli e figli adottivi
 - Discendenti dei figli e dei figli adottivi
 - Genitori e predecessori
- Classe II
 - Genitori e predecessori (nel caso di donazione)
 - Fratelli e sorelle
 - Nipoti
 - Genitori non naturali
 - Nuore e generi
 - Suoceri
 - Ex-coniuge o ex-partner di una unione registrata
- Classe III
 - Tutte le altre persone fisiche e giuridiche

In base alla classe di appartenenza e al valore del patrimonio donato/ceduto si applicano le seguenti aliquote:

Valore Imponibile del trasferimento	Classe I	Classe II	Classe III
0	7%	15%	30%
75.000	11%	20%	30%
300.000	15%	25%	30%
600.000	19%	30%	30%
6 milioni	23%	35%	50%
13 milioni	27%	40%	50%
26 milioni	30%	43%	50%

Sono previste franchigie, il cui valore varia a seconda del grado di parentela che lega il defunto al beneficiario e alla classe di appartenenza di quest'ultimo.

Beneficiario	Franchigia	Aliquote
Coniuge o partner in una unione civile registrata	500,000	7-30%
Figli, figli adottivi e eredi di figli deceduti	400,000	7-30%
Figli di figli ancora in vita	200,000	7-30%
Altri individui appartenenti alla Classe I	100,000	7-30%
Appartenenti alla Classe II	20,000	15-43%
Altri individui e eredi appartenenti alla Classe III	20,000	30-50%





Una franchigia addizionale di € 256,000 è inoltre garantita al coniuge vedovo o al partner rimasto in vita di una unione civile se il vedovo (partner) non ha diritto alla pensione di reversibilità. Nel caso invece si verificassero le condizioni per avere diritto alla reversibilità della pensione, la franchigia viene ridotta del valore attualizzato della stessa. Una franchigia supplementare di un massimo € 52,000 è garantita ai figli (fino all'età massima di 27 anni) in relazione della loro età.

La legge prevede diverse esenzioni per particolari tipi di beni (come partecipazioni societarie e terreni agricoli). In particolare, sono (parzialmente) esentasse gli immobili, gli oggetti d'arte, le collezioni e di articoli scientifici, archivi e biblioteche per cui vi sia un interesse alla conservazione a causa della loro importanza artistica, storica o scientifica, a condizione che:

- i costi annuali sostenuti siano normalmente superiore alle entrate generate da tali asset,
- tali articoli vengano resi accessibili al pubblico.

L'esenzione fiscale in capo alle collezioni d'arte e agli articoli scientifici è del 60% e per le parti di immobili è pari all'85% del valore equo di mercato (gemeiner Wert). A determinate condizioni, è possibile applicare un'esenzione totale.

Francia

Le regole fiscali francesi stabiliscono che tutte le tipologie di cessioni gratuite, risultanti da una successione o da una donazione, siano assoggettate a tassazione. Di conseguenza nell'ordinamento francese alle donazioni e alle successioni è applicata la stessa imposta, fatta eccezione per alcune regole valide solo per le prime, e in sede di calcolo dell'imposta di successione vengono considerate anche tutte le donazioni avvenute fino al momento del decesso del donatore. È inoltre prevista un'imposta specifica per i passaggi di proprietà di beni immobili, che si aggiunge all'imposta di successione.

L'imposta di successione è dovuta sui trasferimenti risultanti dal decesso di un individuo, che si tratti di successione legittima, di un testamento o di una donazione che si concretizza con il decesso. L'imposta di donazione viene, in linea di principio, versata dal donatario. In ogni caso, è possibile addebitare l'imposta in capo al donante, senza che il versamento integri un dono supplementare.

L'imposta deve essere versata in Francia:

- se il defunto/donatore è residente,
- se gli eredi o i donatari sono residenti francesi (o lo sono stati durante un periodo di tempo anche non continuo pari a 6 anni nei 10 anni prima della morte),
- se il patrimonio si trova nel territorio nazionale.

Per l'ordinamento giuridico francese, non c'è differenza tra residenza e domicilio.

Oltre alle regole sulla territorialità sono previste esenzioni, franchigie e lo storno dei debiti dalla base imponibile di un'eredità o di una donazione.

Prima di applicare la franchigia, eventuali doni ricevuti dal beneficiario devono essere aggiunti al patrimonio da questi ricevuto in eredità, qualora le donazioni siano state effettuate meno di 15 anni prima della morte del de cuius (cd back-tax rule).

Le principali franchigie possono essere riassunte come segue:

- €100,000 se il beneficiario è un parente in linea diretta;
- €15,932 per trasferimenti tra fratelli
- €159,325 per cessioni nei confronti di disabili.





In aggiunta a quanto sopra elencato sono previste le seguenti franchigie per le sole donazioni:

- €80,724 per donazioni tra coniugi;
- €31,865 per tutte le donazioni verso nipoti;
- €5,310 per tutte le donazioni verso pronipoti.

Il valore di ogni singola donazione verso uno stesso soggetto avvenuta negli ultimi 15 anni rileva ai fini dell'utilizzo della franchigia.

Le aliquote variano a seconda della parentela e dell'importo del dono/patrimonio.

Le successioni tra coniugi sono esenti.

Di seguito, le aliquote applicabili ai trasferimenti a favore di discendenti e predecessori:

Valore del patrimonio	Aliquota (%)
Fino a €8,072	5%
da €8,073 a €12,109	10%
da €12,110 a €15,932	15%
da €15,933 a €552,324	20%
da €552,325 a €902,838	30%
da €902,839 a €1,805,677	40%
da €1,805,678	45%

Mentre ai trasferimenti tra fratelli e sorelle:

Valore del patrimonio	Aliquota (%)
Fino a €24,430	35%
Da €24,431	45%

Altri casi sono:

Fattispecie	Aliquota (%)
Trasferimenti tra parenti fino al quarto grado, indipendentemente dall'importo	55%
Trasferimenti tra parenti oltre il quarto grado di parentela e senza parentela, indipendentemente dall'importo	60%

È inoltre prevista una disciplina specifica per le donazioni tra coniugi (che non sono esenti come le successioni):





Valore del patrimonio	Aliquota (%)
Fino a €8,072	5%
Da €8,073 a €12,109	10%
Da €12,110 a €15,932	15%
Da €15,933 a €552,324	20%
Da €552,325 a €902,838	30%
Da €902,839 a €1,805,677	40%
Da 1,805,678	45%

Gli edifici classificati come monumenti storici e, in generale, i doni e i lasciti a favore dello Stato, delle autorità pubbliche, istituzioni pubbliche scientifiche ed educative e alcune associazioni e fondazioni di cui sia riconosciuta la pubblica utilità sono esentasse.

Stati Uniti

Negli Stati Uniti è prevista un'imposta di successione sul trasferimento del patrimonio imponibile di un individuo deceduto, detto anche patrimonio lordo ("gross estate"). L'aliquota prevista raggiunge un massimo del 40% ed è prevista una franchigia di 10 milioni di dollari che viene ogni anno ricalcolata tenendo conto del tasso di inflazione (\$11.4 nel 2019). L'imposta si applica con le stesse aliquote a soggetti che non sono cittadini americani e non risiedono ufficialmente sul territorio nazionale, ma che di fatto sono ivi stabiliti. In questo caso la franchigia è di soli \$60,000 e non viene corretta annualmente tenendo conto del tasso di inflazione.

Oltre all'imposta di successione è prevista, per i cittadini americani e per i soggetti residenti, un'imposta sulle donazioni di ogni natura, materiali e immateriali, indipendentemente dal luogo in cui si trova la proprietà. L'imposta viene calcolata sul valore di mercato del bene al momento della donazione. E' prevista una franchigia annuale per donatario indicizzata all'inflazione (\$15,000 nel 2019).

L'imposta di successione e quella sulle donazioni sono unificate, pertanto le donazioni effettuate nell'arco della vita riducono la franchigia di cui si potrà beneficiare in sede di successione.

E' prevista una tabella unificata da utilizzare per il calcolo sia dell'imposta di successione che sulle donazioni. Per base imponibile e da intendersi il valore del patrimonio che eccede la franchigia, che ricordiamo essere cumulativa tra cessioni risultanti da successione o donazione.

A	B	C	D
Base imponibile superiore a	Base imponibile inferiore a	Imposta sull'importo in colonna A	Aliquota sul valore eccedente l'importo in colonna A (%)
0,00	\$10.000,00	\$0,00	18%
\$10.000,00	\$20.000,00	\$1.800,00	20%
\$20.000,00	\$40.000,00	\$3.800,00	22%





\$40.000,00	\$60.000,00	\$8.200,00	24%
\$60.000,00	\$80.000,00	\$13.000,00	26%
\$80.000,00	\$100.000,00	\$18.200,00	28%
\$100.000,00	\$150.000,00	\$23.800,00	30%
\$150.000,00	\$250.000,00	\$38.800,00	32%
\$250.000,00	\$500.000,00	\$70.800,00	34%
\$500.000,00	\$750.000,00	\$155.800,00	37%
\$750.000,00	\$1.000.000,00	\$248.300,00	39%
\$1.000.000,00	Senza limite	\$345.800,00	40%

Conclusioni

Al di là di quelle che possono essere le considerazioni sulla “filosofia” di questo genere di tributi e su come questa venga tradotta a livello di aliquote ed applicazione dell'imposta stessa emerge in modo chiaro come nel nostro paese dopo l'abolizione del 2001 e la successiva reintroduzione del 2006 le imposte sulle donazioni e sulle successioni destinate a colpire solo una limitata platea di contribuenti titolari di patrimoni “milionari” con un carico fiscale evidentemente molto inferiore a quello gravante, a parità di condizioni, sui residenti degli altri paesi esaminati.

Un Bel Paese per beneficiare, tutto sommato.

@Cl.Vi

@Fr.Br.

